www.sindacatofast.it___

Pensioni TPL, dopo la diffida della FAST ... l'INPS chiarisce le regole!

Con una nota di risposta, trasmessa alla Segreteria Nazionale FAST CONFSAL, l'INPS rimuove alcuni vincoli previdenziali strumentali inseriti di soppiatto nel Messaggio n. 11010 del 2/7/2012, che impedivano l'accesso alla pensione di vecchiaia a 55/60 a seconda del genere al Personale Viaggiante del TPL.

Diventa meno complicato l'accesso alla pensione di vecchiaia per il Personale Viaggiante del TPL. L'INPS, dopo la diffida inviata dalla FAST CONFSAL, con la quale erano tate mosse eccezioni di illegittimità sulle regole d'accesso definite contro legge con il Messaggio surrichiamato, è costretta a fare ammenda ed a modificare le sue interpretazioni restrittive, per come richiesto dalla FAST ed a informarne il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verso il quale la FAST aveva esteso la sua diffida.

I rilievi che erano stati mossi con la nostra nota rispetto alle regole introdotte in modo dissimulato dall'INPS con il Messaggio 11010 sono stati:

- L'illegittimità del requisito richiesto della continuità di servizio inserito all'esempio n° 3 del Messaggio 11010, in quanto impediva l'accesso alla Pensione a 55/60 anni al Personale Viaggiante che nell'arco della sua carriera andava incontro a periodi magari brevi d'inidoneità alle sue mansioni o a fasi temporali d'utilizzazione in incarichi diversi, pur essendo in possesso dei requisiti previdenziali previsti dalla legge per l'accesso al pensionamento a 55/60 anni a seconda del genere. Questa regola inserita di nascosto dall'INPS avrebbe costretto: Autisti/Macchinisti, Addetti alla verifica dei titoli di viaggio, Addetti all'esercizio a restare in servizio fino a 66 anni, maggiorati con le regole sulle aspettative di vita previste dalla legge 30 luglio 2010, n° 122 che sposteranno quanto prima detto limite ad oltre 67 anni;
- L'illegittimità della previsione di una dichiarazione formale, quale condizione indispensabile per l'accesso a pensione, sullo svolgimento delle lavorazioni svolte nel corso della propria carriera, anche a carico del lavoratore con conseguente assunzione da parte sua delle responsabilità che ne derivavano. Una fattispecie che avrebbe esposto il lavoratore dipendente a profili penali, per un obbligo che invece fa capo al solo datore di lavoro ed alle verifiche dell'Istituto Previdenziale;
- ➤ L'illegittimità della previsione della prevalenza contributiva nelle mansioni tipiche del Personale Viaggiante per poter fruire dell'accesso al pensionamento di vecchiaia con età ridotta rispetto alle regole ordinarie sancite dall'art. 24 della legge 214/2011.

Davanti alle decise rimostranze della FAST CONFSAL, l'NPS nella nota di risposta inviataci ha modificato parte della sua posizione nel senso <u>delle richieste avanzate dalla</u> FAST CONFSAL e conseguentemente viene cancellata:

- > l'assunzione di responsabilità prevista per i lavoratori sull'attestazione da rilasciare sulla prevalenza o meno del servizio da Personale Viaggiante, svolto durante la carriera lavorativa che, nel Messaggio n. 11010 costituiva "elemento imprescindibile per l'istruttoria delle domande di pensionamento", mentre nella risposta trasmessa alla FAST CONFSAL dall'INPS del 27/09/2012, seguita alla nostra veemente contestazione resa con la lettera del 2 agosto u.s., diventa semplicemente "un onere di indicazione ai fini della completezza della domanda di pensione" che ovviamente non può avere le implicazioni penali a carico dei lavoratori, nel caso di inesattezza nelle dichiarazioni, a differenza di quanto era previsto originariamente nel Messaggio che la nostra O.S. ha impugnato;
- > parimenti non viene più menzionata la condizione che impediva, secondo quanto previsto nel Messaggio 11010, l'accesso alla pensione di vecchiaia a 55/60 anni al Personale Viaggiante che nel corso della loro carriera lavorativa interrompevano, magari per un periodo temporale minimo, detta contribuzione. Vengono così <u>salvaguardate le casistiche di inidoneità temporanee e/o il distacco temporaneo</u> in mansioni diverse, in quanto viene affermato nella nota partecipataci dall'INPS, che "si ritiene sufficiente la prevalenza di contributi nell'attività di Personale viaggiante rispetto ad altre mansioni svolte".

Si tratta a nostro giudizio di un primo ottimo risultato che però non ci deve soddisfare ancora del tutto. Resta infatti ancora da rimuovere l'interpretazione strumentale "sulla prevalenza dei contributi nei Profili professionali del Personale Viaggiante" prevista dall'INPS che fa venire meno in alcuni casi il diritto alla quiescenza a 55/60 anni, per coloro che eventualmente entrano nei ruoli del Personale Viaggiante magari negli ultimi 15 anni o meno della loro carriera lavorativa. Una posizione illegittima questa dell'INPS, che non trova riscontro in nessuna previsione legislativa, che deve essere fatta ritirare come avvenuto con le prime due casistiche elencate.

La FAST CONFSAL ha quindi ottenuto un primo risultato rilevante sul piano politico, che deve essere di sprone per continuare nel nostro impegno e di quello dei lavoratori del TPL interessati a questa vertenza, che dovranno recarsi presso le nostre sedi territoriali per trasmettere i FAX predisposti dalla nostra O.S. all'INPS ed al Ministero del Lavoro, per arrivare alla piena definizione della problematica previdenziale.

Roma ottobre 2012

La Segreteria Generale FAST CONFSAL